Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado**, iscritta al **n°** [redacted] **/ 2018 RG**, promossa da:

[redacted]

PARTE ATTRICE

contro:

[redacted]

PARTE CONVENUTA

[redacted]

PARTE TERZA CHIAMATA

[redacted]

[redacted]

PARTI INTERVENUTE

CONCLUSIONI

Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:

"NEL MERITO Accertata e dichiarata, ... l'esclusiva responsabilità nellacausazione dell'evento de quo e delle lesioni da esso derivate, del Condominio [redacted], sito in Milano, [redacted] e [redacted], ... condannarlo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento in favore della sig.ra [redacted] di € 20.142,25, determinate secondo il prospetto sottostante, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo:

a) danno biologico: 7% x 1.752,56 (valore punto Tabelle Tribunale di Milano 2014) x demoltiplicatore 0,685 = € 10.504,00

b) aumento personalizzato danno biologico (50% Tabelle Tribunale di Milano 2014), attesi le sofferenze soggettive, le tante sedute di riabilitazione e l'impossibilità, per oltre un anno, di attendere alle ordinarie occupazioni € 5.250,00

c) inabilità temporanea parziale al 75% (gg.35; indennità giornaliera € 46,88 D.M.17-7-2017) € 1.230,60

d) inalidità temporanea parziale al 50% € 703,20 (gg 30)

e) inabilità temporanea parziale al 25% € 703,20 (gg. 60)

f) spese documentate € 1.751,25 (cfr. doc.7)

Totale € 20.142,25"

Il convenuto CONDOMINIO conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:

"Nel merito in via principale Respingersi le domande azionate in quanto infondate ...

Nel merito in via subordinata ... accertare e dichiarare il concorso dell'attore nella causazione del evento lesivo che lo ha colpito e per l'effetto ridurre le pretese risarcitorie da questo azionate"

La terza chiamata [redacted] conferma le conclusioni della comparsa di risposta 11.2.2019, cioè:

"A) In via principale: Assolversi [redacted] Versicherung Ag Vienna Insurance Group, rigettata ogni avversa pretesa, in quanto infondata ...

B) In subordine: ... anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., e di conseguente operatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza n. [redacted] "[redacted]" stipulata tra il Condominio [redacted] e [redacted] [redacted], dichiarare ***la Compagnia terza chiamata*** *tenuta a manlevare parte convenuta solo ove ed in quanto risultino accertati e provati, ai sensi di legge, che sia la responsabilità, sia il danno conseguente, siano dovuti a specifici fatti e cause coperti dalla garanzia assicurativa prestata ed, in ogni caso, entro e non oltre tutti i limiti delle condizioni contrattuali, generali e particolari, richiamati in polizza, ivi compreso il limite del massimale, al netto della franchigia, dello scoperto e dell'indicizzazione contrattualmente previsti, per il solo specifico*

rischio contrattualmente assunto, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità, in ipotesi direttamente ascrivibile all'assicurato, escluso comunque ogni obbligo di manleva derivante dal mero vincolo di solidarietà, fatti salvi il diritto di rivalsa e/o di regresso ed il disposto di cui all'art. 1910 c.c."

L'intervenuta [redacted] conferma le conclusioni della comparsa di risposta 23.10.2019, cioè:

"A) In via principale: Assolversi [redacted], rigettata ogni avversa pretesa, in quanto infondata ...
B) In subordine: ... anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., e di conseguente operatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza n. T193475 "[redacted]" stipulata tra il Condominio [redacted] e [redacted], dichiarare ***la Compagnia interveniente*** *[redacted] tenuta a manlevare parte convenuta solo ove ed in quanto risultino accertati e provati, ai sensi di legge, che sia la responsabilità, sia il danno conseguente, siano dovuti a specifici fatti e cause coperti dalla garanzia assicurativa prestata ed, in ogni caso, entro e non oltre tutti i limiti delle condizioni contrattuali, generali e particolari, richiamati in polizza, ivi compreso il limite del massimale, al netto della franchigia, dello scoperto e dell'indicizzazione contrattualmente previsti, per il solo specifico rischio contrattualmente assunto, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità, in ipotesi direttamente ascrivibile all'assicurato, escluso comunque ogni obbligo di manleva derivante dal mero vincolo di solidarietà, fatti salvi il diritto di rivalsa e/o di regresso ed il disposto di cui all'art. 1910 c.c."*

Lo svolgimento del processo

Con atto di citazione DEL 25.5.2018, l'attrice esponeva che:

- in data 29/11/2014 verso le ore 13:30 nel cortile condominiale della propria abitazione era scivolata, cadendo al suolo, su un tratto in pendenza che, dal piazzale ove era situata la palestra comune, conduceva alla portineria di [redacted] riportando gravi lesioni al polso destro;
- dopo aver più volte tentato invano di rialzarsi, faticosamente aveva raggiunto l'ascensore a servizio della scala [redacted] (ove si trova il suo immobile) e quindi era stata soccorsa da due condomine;
- in seguito all'acuirsi del dolore era stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale [redacted] di Milano ove le era stata accertata una frattura scomposta epifisi distale radio destro; effettuata la riduzione della frattura, eseguiva molteplici visite specialistiche di controllo e cicli di rieducazione motoria del polso;
- il consulente di parte, dott. [redacted], quantificava il danno biologico permanente

nella misura del 7% e accertava un danno biologico temporaneo al 75% per giorni 35, al 50% per giorni 30 e al 25% per 60 giorni;

- la caduta s'era verificata a causa della resina cementizia trasparente, scivolosa per l'umidità autunnale e in alcun modo segnalata, posata sul tragitto indicato in occasione dei lavori di manutenzione svolti "probabilmente nella primavera del 2014" per ovviare al continuo sgretolamento della pavimentazione;
- la resina in questione rappresentava un'insidia tanto che "dopo circa dieci giorni dall'evento lesivo (..) è stata rimossa";
- la custodia del bene comune su cui si è verificato il sinistro spettava al condominio convenuto e la presenza di un corrimano non appare rilevante in quanto posto a beneficio di persone anziane e bisognose di sostegno e non di persone che deambulano in autonomia come lei;
- in data 3/12/2014 l'amministratore del condominio ([redacted]) aveva denunciato il sinistro all'assicuratore del condominio, senza tuttavia dare riscontro;
- solo in data 15/05/2017 il condominio riferiva che la compagnia assicuratrice [redacted] non aveva ravvisato alcuna responsabilità del condominio stesso e pertanto non avrebbe risarcito alcun danno – in quella occasione costei veniva a conoscenza del fatto che la compagnia assicuratrice del condominio non fosse [redacted], bensì [redacted].

La parte attrice pertanto concludeva chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del condominio e per l'effetto la condanna dello stesso al risarcimento ex a. 2051 cc o in subordine ai sensi 2043, per la somma di EUR 20.142,25 (per danno biologico al 7%, aumento per personalizzazione, inabilità temporanea e spese patrimoniali).

Il convenuto CONDOMINIO si costituiva con comparsa depositata 1.8.2018 osservando che:

- la domanda era improcedibile ex a. 8 decreto legislativo 132/2014;
- l'attrice non aveva fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: costei si limitava ad allegare che in pieno giorno (ore 13:30) mentre si recava presso la propria abitazione scivolava all'interno dell'area condominiale a causa della presenza di resina cementizia sul manto pedonale, cagionandosi una frattura del polso destro;
- non vi era prova che "l'attore" fosse effettivamente caduto sul tratto in pendenza e non prima, né che dalla caduta primaria si fosse verificata la frattura;
- "l'attore" era solito fare quel percorso e la resina cementizia "era stata posta dall'attore" per ovviare al problema del continuo sgretolamento della pavimentazione;
- il convenuto aveva posto un corrimano sul tratto in pendenza cui i condomini

avrebbero potuto appoggiarsi;
- nessun altro condomino aveva mai lamentato una caduta sul tratto in questione;
- non risultava che in data 29/11/2014 si fossero verificati eventi alluvionali tali da rendere scivolosa la resina cementizia;
- quanto accaduto deve rientrare nell'alveo dell'imprevedibilità e del caso fortuito che esclude il nesso causale;
- in ogni caso sussisterebbe concorso di colpa dell'attore per imprudenza;
- era opportuna la chiamata in causa di [redacted] per eventuale manleva.

Il condominio convenuto quindi concludeva eccependo l'improcedibilità dell'azione e nel merito il rigetto della domanda o in subordine chiedendo di accertare il concorso dell'attrice e quindi la riduzione delle pretese risarcitorie (previa estensione del contraddittorio all'assicuratore).

Con comparsa depositata l'11/02/2019 si costituiva in giudizio la terza chiamata [redacted] la quale osservava che:
- la descrizione dei fatti operata dall'attrice risultava generica e priva di prova circa il fatto di essere scivolata proprio sul tratto in pendenza indicato;
- la caduta era evitabile con l'uso della diligenza ordinaria dal momento che l'attrice "conosceva benissimo" i luoghi di causa, essendo residente nel fabbricato, e che la rampa condominiale non risultava assimilabile ad una insidia o ad un trabocchetto avendo riguardo anche all'orario in cui asseritamente si verificava il fatto dannoso (ore 13:00);
- non risultavano segnalazioni circa altri analoghi sinistri sulla rampa condominiale in questione, la quale peraltro era dotata di un corrimano laterale cui l'attrice avrebbe potuto aggrapparsi per evitare il sinistro;
- in punto di quantum debeatur, la relazione di parte costituiva mera allegazione difensiva, la domanda di aumento per personalizzazione non era supportata da idonei elementi di prova e le spese mediche non apparivano congrue alle spese che avrebbero potuto sostenersi avvalendosi del SSN;
- la domanda congiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria non poteva trovare accoglimento poiché gli importi eventualmente riconosciuti sarebbero stati già aggiornati all'attualità.

Il terzo concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e in subordine la condanna alla manleva per la sola quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al convenuto Condominio, entro i limiti delle condizioni contrattuali di polizza assicurativa.

All'udienza di prima comparizione, tenuta il 12.2.2019 dal giudice originariamente designato, il convenuto CONDOMINIO rinunciava all'eccezione di improcedibilità sulla

negoziazione assistita e quindi venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 2/10/2019 il giudice ammetteva alcune prove orali che venivano assunte dal giudice onorario:

- all'udienza del 20/11/2019 (testimonianze di [redacted] -fidanzato della figlia dell'attrice- e di [redacted] -amministratore immobiliare-);
- all'udienza dell'11/12/2019 (testimonianze di [redacted] e di [redacted]);
- all'udienza del 17/01/2020 (testimonianza di [redacted], dipendente della soc. [redacted] amministratrice del condominio), ove veniva inoltre accolta l'eccezione di incapacità a testimoniare di [redacted] in quanto parte del giudizio (essendo egli partecipante al condominio).

Con atto di intervento ex a. 111/3 cpc depositato il 23/10/2019 si costituiva in giudizio [redacted] facendo proprie tutte le argomentazioni, difese, eccezioni e conclusioni del terzo [redacted], del quale chiedeva l'estromissione. A tal fine l'intervenuta [redacted] esponeva di essere cessionaria del ramo d'azienda della [redacted] consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore delle assicurazioni; il ramo d'azienda ceduto comprendeva un portafoglio assicurativo in cui rientrava la polizza assicurativa interessata dal giudizio in esame, pertanto [redacted], *in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ha interesse a intervenire nel presente giudizio e a chiedere l'estromissione di* [redacted], *ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c.p.c.*".

All'udienza del 5/02/2020 il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e quindi all'udienza 16.9.2020 l'incarico veniva assunto dal dott. [redacted] che depositava la relazione finale il 31/01/2021.
All'udienza 9/02/2021 le parti chiedevano concordemente di fissare udienza per precisare le conclusioni ma il giudice onorario invitava le parti a valutare "soluzioni transattive" e quindi disponeva rinvio, disponendo poi ulteriore rinvio all'udienza del 12.10.2021.
All'udienza del 2.5.2022 venivano dichiarati inammissibili gli atti depositati dalle parti in luogo delle sintetiche note prescritte.
All'udienza del 6/10/2022 l'attrice insisteva nelle istanze istruttorie non accolte che, con provvedimento 21.10.2022, venivano respinte dovendosi in proposito confermare il provvedimento del 2/10/2019 che aveva accolto solo alcune delle richieste di prova orale (in ciò assorbito il fatto che all'udienza del 9.2.2021 tutte le parti avevano chiesto rinvio per precisare le conclusioni, senza insistere su nessuna ulteriore richiesta istruttoria, di modo che debbono ormai intendersi comunque rinunciate tutte le residue richieste anche

di prova orale).
All'udienza del 10/11/2022 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e venivano assegnati quindi i termini ex a. 190 cpc, scadenti il 9 gennaio e 30 gennaio 2023.

Entro la scadenza del termine per conclusionali, con atto di intervento volontario ex a. 105 cpc depositato il 9 gennaio 2023 interveniva volontariamente nel processo la soc. [redacted] – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA IN FORZA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI [redacted] IN [redacted] – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, quale società incorporante di [redacted] a seguito di fusione per incorporazione avvenuta con atto di cessione transfrontaliera del 03.11.2022 e con efficacia dal 16.11.2022, la quale osservava che:

- con contratto notarile di cessione di ramo di azienda sottoscritto e avente efficacia dal 1 maggio 2019, la [redacted], quale cedente, aveva ceduto alla [redacted], quale cessionario, il ramo d'azienda che comprendeva un portafoglio assicurativo e i relativi contenziosi, tra i quali il diritto qui controverso;
- la [redacted] quindi, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva interesse a intervenire nel presente giudizio e a chiedere l'estromissione della [redacted], ai sensi dell'ar 111/3 cpc;
- con successivo atto di fusione trasfrontaliera del 03.11.2022 con efficacia dal 16.11.2022, era intervenuta la fusione per incorporazione della [redacted] nella [redacted], per effetto della quale tutte le attività e le passività della società incorporata erano state trasferite all'incorporante, a titolo di successione universale, e la società incorporata aveva cessato di esistere, senza necessità di liquidazione; gli elementi patrimoniali attivi e passivi erano stati trasferiti dall'incorporata all'incorporante e per quanto qui rileva integralmente attribuiti alla sede secondaria italiana della società Incorporante;
- la [redacted] – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, interveniva quindi ex a. 105 cpc nel presente giudizio, facendo proprie argomentazioni, difese, conclusioni, deduzioni, eccezioni e istanze già formulate dalla [redacted] a sua volta riprese dalla [redacted]

L'ulteriore intervenuta dunque concludeva come segue: << *A) In via principale: Assolversi* [redacted] *– Rappresentanza Generale per l'Italia, rigettata ogni avversa pretesa, in quanto infondata … B) In subordine: … anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., e di conseguente operatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza n.* [redacted] *"*[redacted]*" stipulata tra il Condominio* [redacted] *e* [redacted]*, dichiarare* ***la Compagnia interveniente***

[redacted] – ***Rappresentanza Generale per l'Italia*** *tenuta a manlevare parte convenuta solo ove ed in quanto risultino accertati e provati, ai sensi di legge, che sia la responsabilità, sia il danno conseguente, siano dovuti a specifici fatti e cause coperti dalla garanzia assicurativa prestata ed, in ogni caso, entro e non oltre tutti i limiti delle condizioni contrattuali, generali e particolari, richiamati in polizza, ivi compreso il limite del massimale, al netto della franchigia, dello scoperto e dell'indicizzazione contrattualmente previsti, per il solo specifico rischio contrattualmente assunto, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità, in ipotesi direttamente ascrivibile all'assicurato, escluso comunque ogni obbligo di manleva derivante dal mero vincolo di solidarietà, fatti salvi il diritto di rivalsa e/o di regresso ed il disposto di cui all'art. 1910 c.c. >>.*

Scaduti infine il 30 gennaio 2023 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.

I motivi della decisione

Risulta opportuno dapprima sintetizzare l'esito dell'istruttoria testimoniale:

- [redacted] (fidanzato della figlia dell'attrice): non era presente al momento del fatto, riconosceva lo stato dei luoghi mostrato nelle foto sub doc. 1 e precisava che in quel punto era caduto anche lui; dichiarava di essere a conoscenza della presenza del corrimano in acciaio sulla rampa;
- [redacted] (amministratore immobiliare con studio associato con [redacted] – amm. cond. conv.) era a conoscenza della presenza del corrimano perché l'installazione era stata commissionata dall'amministrazione del condominio; prima della sua amministrazione era stata posata una resina che si sgretolava, sicché nella primavera del 2014 erano stati commissionati i lavori di rifacimento del manto con una resina antiscivolo; "*successivamente anche questa resina è stata eliminata in quanto avevamo avuto segnalazioni che in condizioni climatiche particolari di umidità era scivolosa, quindi è stata sostituita con della pavimentazione in cemento*"; non sapeva qualificare il materiale dei corrimano posizionati nell'anno 2000, ma dichiarava che "*i corrimani fatti posizionare nel corso della nostra amministrazione sono in acciaio*";
- [redacted] (pensionata, indifferente) non era presente al momento della caduta, ma aveva incontrato l'attrice davanti all'ascensore al piano terra della scala n. [redacted] e l'attrice le aveva detto d'essere caduta nella stradina della rampa che portava al piazzale della palestra e pertanto la soccorreva davanti all'ascensore e l'accompagnava in casa ("*io e la signora* [redacted] *abbiamo soccorso l'attrice davanti l'ascensore*");

- [redacted]linga, indifferente) non era presente al momento della caduta ma dichiarava di aver incontrato l'attrice davanti all'ascensore al piano terra della scala n. e in[redacted]ieme alla aveva[redacted]orso l'attrice (*"confermo che io e la signora* [redacted] *abbiamo soccorso l'attrice davanti l'ascensore"*) che dichiarava di esser caduta nella discesa della rampa che portava dal piazzale della palestra verso la portineria della scala n. [redacted] e l'accompagnava presso la sua abitazione;
- [redacted] (dipendente della [redacted] da ottobre 2014 per circa due anni) non era in grado di rispondere sul periodo in cui venne posata la resina sulla stradina perché all'epoca non lavorava ancora per l'amministrazione; in ogni caso non sapeva nulla circa le opere di manutenzione della stradina perché si occupava dell'ufficio sinistri e non dell'ufficio tecnico; infine nulla sapeva circa l'installazione e il materiale del corrimano in quanto non si era mai recato presso il condominio.

Alla luce di tali elementi, deve riconoscersi la sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi circa le modalità di accadimento del sinistro, da cui sorge la responsabilità del condominio ex a. 2051 cc.
La responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisca un danno (Cass., sez. III, n. 11592 del 13.05.2010). Nei casi particolari in cui la cosa non sia dotata di dinamismo interno, ma risulti di per sé statica e inerte tale per cui richieda la necessaria cooperazione dell'uomo, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità la prova del nesso causale è particolarmente rilevante sicché il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., sez. VI, sent. n. 21212 del 20 ottobre 2015) a nulla rilevando la diligenza del custode (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Le concordi testimonianze delle vicine dell'attrice riferiscono che essa, nell'immediatezza, diede del fatto una descrizione che non può ritenersi preordinata già da allora al conseguimento del risarcimento. D'altra parte, non è contestato che il tratto di cortile condominiale in discorso fosse in pendenza.
Pertanto, pur non essendovi nessun testimone oculare della caduta, deve concludersi che l'attrice effettivamente scivolò e cadde al suolo in quel tratto ove era stata posata una *"resina cementizia trasparente, scivolosa ed in alcun modo segnalata*", tanto più che la consulenza medico legale d'ufficio conferma che la lesione patita dall'attrice è di natura traumatica e compatibile con la modalità di attraversamento di un tratto in pendenza.

Appare invece irrilevante l'esistenza di un corrimano lateralmente alla rampa (come riferito dal testimone [redacted], indicato proprio dal Condominio convenuto che ora non può fondatamente escluderne l'attendibilità), atteso che l'attrice risultava persona con normale capacità di movimento. Nessun concorso di colpa del danneggiato può essere ricavato dall'istruttoria svolta.

Del resto, che la rampa fosse una cosa oggettivamente pericolosa malgrado il normale livello di diligenza esigibile dai pedoni in luoghi ancorché conosciuti e abitualmente frequentati emerge univocamente dalla testimonianza dell'amministratore condominiale.
Costui ha infatti dichiarato: "*inizialmente era stata posata una resina che si sgretolava questo è avvenuto prima della nostra amministrazione, così è stato concordato con la ditta* [redacted] *che aveva eseguito i lavori di rifare la stradina con una resina antiscivolo e ciò avveniva nella primavera del 2014; ADR: successivamente anche questa resina è stata eliminata in quanto avevamo avuto segnalazioni che in condizioni climatiche particolari di umidità era scivolosa, quindi è stata sostituita con della pavimentazione in cemento".*
In altre parole, è lo stesso amministratore che conferma come nella primavera 2014 (ossia, pochi mesi prima del fatto per cui è causa, avvenuto nel novembre 2014) la "stradina" era stata rifatta con una resina (asseritamente) antiscivolo, che tuttavia venne poi eliminata poiché l'amministrazione aveva *"avuto segnalazioni che in condizioni climatiche particolari di umidità era scivolosa".* Ciò implica che già prima della caduta dell'attrice vi fossero stati episodi di scivolamento, segnalati appunto al Condominio, che di conseguenza non può ora fondatamente invocare nessun caso fortuito.

Accertata così la responsabilità del Condominio, si deve procedere alla liquidazione del **danno non patrimoniale** derivato dalla lesione della salute. Secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015) tale danno costituisce categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) rispettivamente consistenti da un lato nel **danno biologico** –cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altro lato nel **danno morale** –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–.
Ciò implica che entrambe le componenti sopra illustrate debbano formare oggetto anzitutto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice di merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi

diversi a pregiudizi identici.
Il giudice deve insomma procedere sulla scorta dell'articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, per accertare concretamente -e non solo in via astratta- l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il **danno biologico** è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale depositata il 31.1.2021 dal dottore [redacted], che costituisce l'approdo di un'approfondita attività di valutazione e di osservazione della parte danneggiata, nonché della documentazione medica ritualmente prodotta, di modo che le conclusioni di tale relazione peritale, esaustive e logicamente e congruamente motivate, possono certamente fondare le determinazioni di questo tribunale.
Si deve perciò considerare sufficientemente dimostrato che le lesioni lamentate da parte attrice (in particolare, frattura al polso destro) trovano causa nel sinistro per in esame e sulla base della relazione peritale d'ufficio si deve affermare che alla parte attrice (che aveva 64 anni al tempo del fatto), facendo applicazione delle "Tabelle 2021" in uso presso questo tribunale, che si costituiscono un criterio guida orientativo in quanto si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, perciò idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019), spetta il risarcimento del danno biologico "base" liquidato nel modo seguente:

- per i postumi permanenti del 5,5 %: EUR 5.953,00 (cioè la metà della domma di 5132 e 6775)
- per l'inabilità temporanea mediamente al 75% per 35 giorni: EUR 2.599
- per l'inabilità temporanea mediamente al 50% per 50 giorni: EUR 2.475
- per l'inabilità temporanea mediamente al 25% per 25 giorni: EUR 619
- spese documentate e congrue: EUR 1.108,80.

Il totale del danno biologico ammonta dunque a **EUR 11.646,00.**

Non risulta specificamente domandato, né concretamente allegato, alcun danno morale.

Sull'importo sopra calcolato per il danno biologico non spetta nessun aumento per personalizzazione, mancando l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto patito dall'attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).

Al danno non patrimoniale, si aggiunge infine il danno patrimoniale per spese mediche come ritenute congrue dal CTU e quello documentato per l'assistenza medico legale (EUR 380).

In parziale accoglimento della domanda il convenuto va dunque condannato a pagare all'attrice EUR 13134,80, arrotondabili a **EUR 13.200,00**, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.

Risulta poi fondata la richiesta di manleva svolta dal Condominio verso l'assicuratore, posto che quest'ultimo non ha specificamente contestato l'operatività della polizza. Invero, nella comparsa di risposta del 11.2.2019 (cui si sono limitate a richiamarsi le società poi intervenuti quali successori di essa), la terza chiamata originaria, [redacted] si è soltanto genericamente riportata a "*tutte le condizioni generali di assicurazione "*[redacted]*", che si depositano unitamente alla polizza n.* [redacted] *(docc. 1 e 2)"* di cui non ha tuttavia fornito alcuna precisa allegazione nei propri atti, fatta salva l'indicazione del massimale di EUR 250.000,00, cifra che peraltro risulta del tutto capiente nel caso di specie.
Fondata per contro è l'eccezione secondo cui tale assicuratore lamenta che *"non è stata messa in condizione di gestire la lite in nome e per conto dell'assicurato Condominio, per cui è evidente che le spese di lite sostenute dal predetto convenuto dovranno essere poste ad esclusivo carico del Condominio stesso".*

Da ciò discende che in accoglimento della domanda del Condominio, il terzo intervenuto quale successore (senza contestazioni al riguardo da parte dell'assicurato convenuto) deve essere condannato a tenerlo indenne dalle somme che esso dimostrerà di aver pagato all'attrice in forza di questa sentenza.

In proposito, mette conto sottolineare che l'intervento spiegato dal terzo [redacted] – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA depositato il 9/01/2023 dev'essere correttamente ricondotto alla disciplina dell'art. 111/3 cpc, derivando dalla fusione per incorporazione della [redacted] nella [redacted]
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, sent. n. 18767 del 28 luglio 2017) infatti "*il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente*".

A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite dell'attrice seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.

La parziale reciproca soccombenza fra convenuto e terzi chiamati giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra tali parti.

Le spese di CTU separatamente liquidate devono essere infine poste a carico solidale del Condominio e del terzo, quali soccombenti.

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

(1) accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice [redacted];
(2) per l'effetto, condanna il convenuto COND. [redacted] a pagare all'attrice l'importo di **EUR 13.200,00** oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto (29.11.2014) al saldo;
(3) condanna il terzo [redacted] RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (quale incorporante e successore della [redacted] a sua volta succeduta alla [redacted]) a tenere indenne il convenuto di quanto esso documenterà di aver pagato all'attrice in forza di questa sentenza;
(4) condanna il convenuto a rifondere le spese di lite dell'attrice, liquidate in € 250,00 per spese e € 2.750,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(5) compensa le spese fra convenuto e terzi chiamati;
(6) pone le spese di CTU, già liquidate, a carico del condominio convenuto.

Così deciso il giorno 21 aprile 2023 dal tribunale di Milano.

Il giudice
Roberto PERTILE